



FONDO INTEGRATIVO PREVIDENZA

DIRIGENTI AZIENDE FIAT – FONDO PENSIONE

Iscrizione all'Albo Fondi Pensione – I Sez. Speciale
Fondi Pensione Preesistenti n. 1146 del 13/7/1999

*FONDO INTEGRATIVO DI PREVIDENZA
DIRIGENTI AZIENDE FIAT - FIPDAF*

DOCUMENTO SUL SISTEMA DI GOVERNO

Documento approvato il 21/06/2021

Ultimo aggiornamento del 27/07/2026

Il presente Documento è redatto ai sensi del Decreto Legislativo del 5 dicembre 2005, n. 252.

1. INTRODUZIONE.....	3
2. ORGANIZZAZIONE DEL FONDO	4
2.1. ORGANIGRAMMA	4
2.2. ORGANI DEL FONDO	5
2.3. COMMISSIONI CONSILIARI	9
2.4. AREA OPERATIVA.....	9
2.5. FUNZIONI FONDAMENTALI E FUNZIONI DI CONTROLLO	10
2.6. SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO DI INVESTIMENTO	12
3. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO	12
4. SISTEMA DI GESTIONE DEI RISCHI.....	13
5. POLITICA DI REMUNERAZIONE.....	16

1. INTRODUZIONE

Il FONDO INTEGRATIVO DI PREVIDENZA DIRIGENTI AZIENDE FIAT - FIPDAF (di seguito, il “Fondo”) è finalizzato all'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio, ai sensi del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

Il Fondo ha la forma giuridica di associazione riconosciuta ed è iscritto all'apposita sezione speciale dell'Albo tenuto dalla COVIP per i fondi pensione preesistenti, al n° 1146. Il Fondo è istituito in attuazione dell'accordo sindacale aziendale del 5 dicembre 1986 stipulato tra Fiat S.p.A., in nome proprio e per conto di altre Società del Gruppo, e i rappresentanti sindacali aziendali dei dirigenti della Società del Gruppo Fiat; detto accordo è stato modificato e integrato dall'accordo sindacale del 26 novembre 2010 stipulato tra Fiat S.p.A. (successivamente FCA N.V. e oggi STELLANTIS), in nome e per conto di Fiat Industrial S.p.A. (oggi CNH Industrial N.V. e Iveco Group N.V.) e delle altre Società del Gruppo iscritte al Fondo, e Federmanager.

Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti, attuali e potenziali, e all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare. Il Fondo non ha fini di lucro. Il Fondo, il cui funzionamento è regolato da un apposito Statuto, opera in regime di contribuzione definita; pertanto, l'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione versata e in base al principio della capitalizzazione.

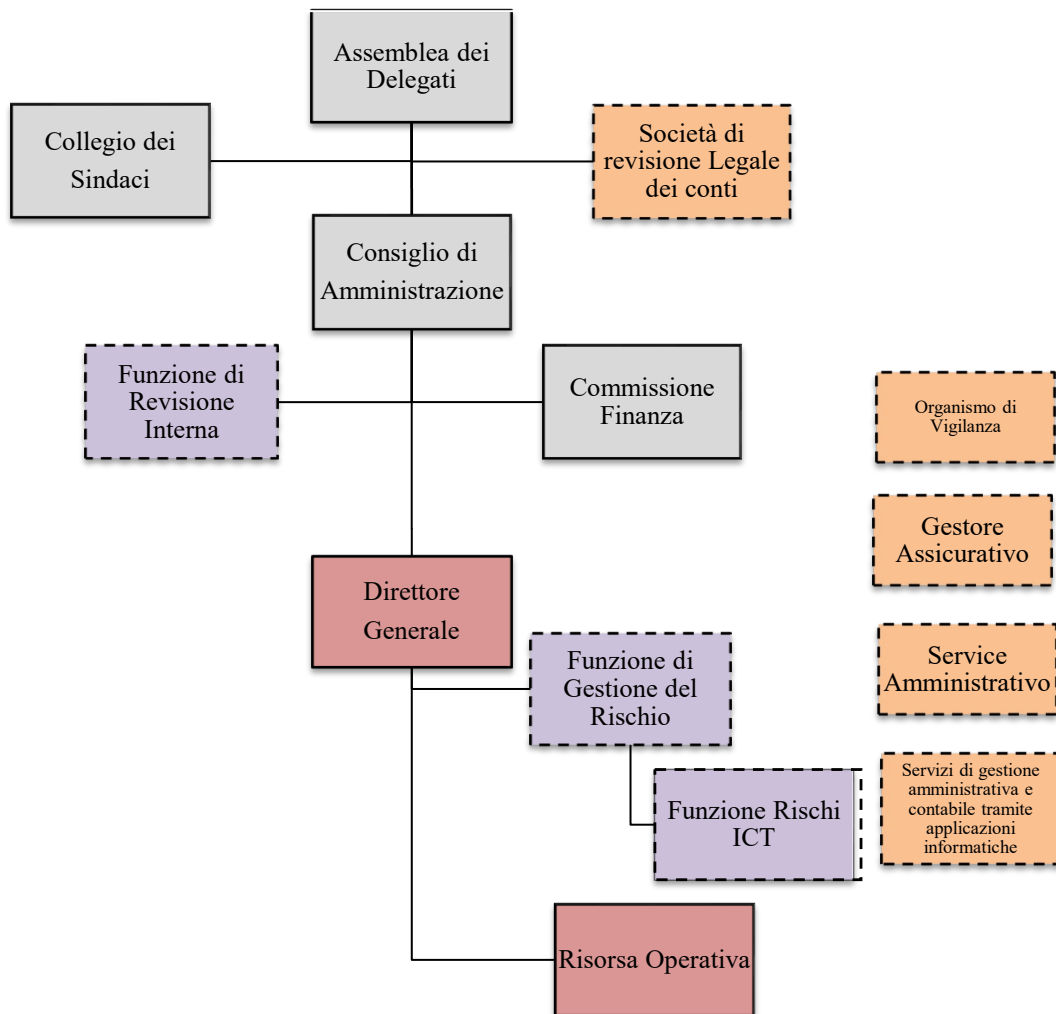
Ai sensi dell'Art. 4-bis del D. Lgs. 252/2005 (di seguito “Decreto”), tenendo altresì conto delle Deliberazione COVIP del 29 luglio 2020 recante le “*Direttive alle forme pensionistiche complementari in merito alle modifiche e integrazioni recate al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dal decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, in attuazione della direttiva (UE) 2016/2341*” (di seguito “Deliberazione COVIP”), il Fondo adotta un sistema di governo efficace, in grado di garantire una sana e prudente gestione, in considerazione delle dimensioni, della natura e della complessità dell'attività svolta. Tale sistema deve caratterizzarsi da una struttura organizzativa adeguata e trasparente, con una chiara attribuzione dei ruoli e delle responsabilità di ciascuno dei soggetti che contribuisce al funzionamento del Fondo e che assicuri un'efficiente trasmissione delle informazioni tra gli stessi.

Il presente documento illustra il Sistema di governo del Fondo fornendo una sintesi della struttura organizzativa e del sistema di controlli adottato, nonché le informazioni chiave in merito alle regole e ai principi adottati dal Fondo in materia di gestione dei rischi e di remunerazione del personale e degli organi sociali.

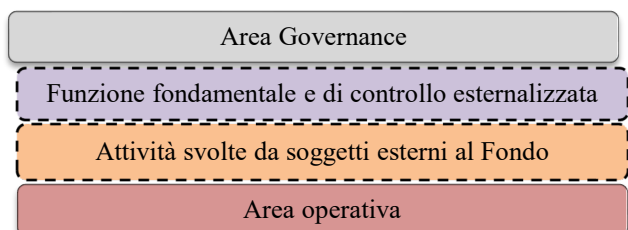
2. ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

2.1. ORGANIGRAMMA

Si riporta di seguito l'organigramma del Fondo al 17/01/2025.



LEGENDA



2.2. ORGANI DEL FONDO

Gli Organi Sociali a cui è affidato il funzionamento del Fondo, e le rispettive attribuzioni, sono illustrati nella sezione dedicata all'organizzazione (Parte IV – Profili organizzativi) dello Statuto del Fondo, a cui si rimanda per i dettagli, e sono di seguito individuati:

- L'Assemblea dei Delegati;
- Il Consiglio di amministrazione;
- Il Presidente ed il Vice Presidente;
- Il Collegio dei Sindaci;
- Il Direttore Generale.

Assemblea dei Delegati

L'Assemblea dei Delegati è formata da 40 soci rappresentanti, di cui 20 nominati dalle Società e 20 eletti dai lavoratori soci. L'elezione dei Delegati avverrà secondo l'apposita normativa stabilita dal Regolamento elettorale, approvato dal Consiglio di amministrazione sulla base dei criteri definiti dalle fonti istitutive.

Le attribuzioni dell'Assemblea dei Delegati sono definite all'art. 16 dello Statuto, al quale si rimanda per un maggiore dettaglio. In particolare, ai fini del presente documento, si riportano le seguenti principali attività di cui si occupa l'Assemblea in seduta ordinaria:

- approvazione del bilancio annuale consuntivo accompagnato dalla relazione sulla gestione, predisposti dal Consiglio di amministrazione;
- approvazione del bilancio annuale preventivo;
- nomina e revoca dei Consiglieri di amministrazione e nomina dei componenti del Collegio dei Sindaci tenendo conto dei previsti requisiti di onorabilità e professionalità;
- determina l'eventuale compenso a Amministratori e Sindaci nel rispetto delle normative di legge e contrattuali;
- conferisce l'incarico di una revisione legale dei conti, su proposta motivata del Collegio dei Sindaci a una Società di Revisione. L'Assemblea determina altresì il corrispettivo spettante alla Società di Revisione legale dei conti per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico;
- revoca dell'incarico di revisione legale dei conti, sentito il Collegio dei Sindaci, quando ricorra una giusta causa e procede contestualmente a conferire l'incarico ad un altro soggetto;
- approva eventuali proposte formulate dal Consiglio di amministrazione in materia di indirizzi generali circa l'attività del Fondo;
- svolge azione di responsabilità verso Amministratori, Sindaci e soggetti esterni che esercitino la funzione di revisione legale dei conti;
- delibera circa ogni altro argomento sottoposto dal Consiglio di amministrazione o di sua competenza per legge.

L'Assemblea in seduta straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, proposte dal Consiglio di amministrazione e sullo scioglimento e liquidazione del Fondo proposta dal Consiglio di amministrazione.

Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è composto da 10 componenti: in attuazione del principio di pariteticità e dei criteri definiti dalle parti istitutive, cinque sono nominati dalle Società socie e cinque sono eletti dai rappresentanti dei lavoratori aderenti nell'Assemblea dei Delegati. Tutti i membri del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente. La

perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione.

In ottemperanza alle disposizioni dell'art. 5, comma 7-bis del Decreto, l'Organo di Amministrazione ha la responsabilità ultima dell'osservanza della normativa nazionale e delle norme europee direttamente applicabili.

Le attribuzioni del Consiglio di amministrazione sono definite all'art. 20 dello Statuto del Fondo, al quale si rimanda per i dettagli. Inoltre, in ottemperanza alle vigenti disposizioni del Decreto, così come ulteriormente specificato dalle Deliberazioni COVIP del 29 luglio 2020, il Consiglio di amministrazione:

- definisce il modello organizzativo (sistema di governo) del Fondo comprensivo delle Funzioni Fondamentali (Risk Management e Revisione Interna) e, in tale ambito, delinea il sistema di controllo interno e il sistema di gestione dei rischi;
- definisce le politiche scritte relative alla gestione dei rischi e alla revisione interna, sentito il parere delle relative Funzioni Fondamentali, provvedendo alla revisione almeno ogni tre anni;
- definisce la politica di remunerazione e la politica di esternalizzazione e scelta del fornitore, provvedendo alla revisione con cadenza almeno triennale;
- definisce la politica di gestione dei conflitti di interesse;
- definisce i piani d'emergenza;
- effettua la valutazione interna del rischio, sentite le strutture competenti interne ed esterne al Fondo, e la sottopone a riesame almeno ogni tre anni, o immediatamente dopo ogni variazione significativa del profilo di rischio del Fondo.
- effettua la verifica dei requisiti di onorabilità, di professionalità, delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la valutazione delle situazioni impeditive e delle cause di sospensione in ottemperanza alle disposizioni del D.M. 108/2020.

Conformemente alle previsioni dall'Art. 5 del Regolamento 2022/2554 - Digital Operational Resilience Act (di seguito, per brevità, "Regolamento D.O.R.A."), il C.d.a. definisce e approva l'attuazione di tutte le disposizioni concernenti il quadro per la gestione dei rischi informatici del Fondo. A tale fine, il C.d.a. svolge le seguenti funzioni:

- assume la responsabilità finale per la gestione dei rischi informatici del Fondo;
- predispone politiche miranti a garantire il mantenimento di standard elevati di disponibilità, autenticità, integrità e riservatezza dei dati;
- definisce chiaramente ruoli e responsabilità per tutte le funzioni connesse alle ICT e stabilisce adeguati meccanismi di governance al fine di garantire una comunicazione, una cooperazione e un coordinamento efficaci e tempestivi tra tali funzioni;
- ha la responsabilità generale di definire e approvare la strategia di resilienza operativa digitale, compresa la determinazione del livello appropriato di tolleranza per i rischi informatici del Fondo;
- approva, supervisiona e riesamina periodicamente l'attuazione della politica di continuità operativa delle ICT e dei piani di risposta e ripristino relativi alle ICT del Fondo, che possono essere adottati come politica specifica dedicata che costituisce parte integrante della politica generale di continuità operativa e del piano di risposta e ripristino del Fondo;
- approva e riesamina periodicamente i piani interni di audit in materia di ICT del Fondo, gli audit in materia di ICT e le più importanti modifiche a essi apportate;
- assegna e riesamina periodicamente le risorse finanziarie adeguate per soddisfare le esigenze di resilienza operativa digitale del Fondo rispetto a tutti i tipi di risorse;
- approva e riesamina periodicamente la politica del Fondo relativa alle modalità per l'uso dei servizi ICT prestati dal fornitore terzo di servizi ICT;

- istituisce canali di comunicazione che gli consentono di essere debitamente informato in merito agli accordi conclusi con i fornitori terzi di servizi ICT, modifiche riguardo ai fornitori terzi di servizi ICT e l'impatto di tali modifiche sulle funzioni essenziali o importanti, compresa una sintesi dell'analisi del rischio per valutarne l'impatto, nonché i gravi incidenti ICT e il loro impatto, le misure di risposta e ripristino e le misure correttive;
- mantiene attivamente aggiornate conoscenze e competenze adeguate per comprendere e valutare i rischi informatici e il loro impatto sulle operazioni del Fondo, anche seguendo una formazione specifica su base regolare, commisurata ai rischi informatici gestiti.

Con particolare riferimento al solo processo d'investimento, il Cda. svolge le seguenti funzioni:

- delibera in materia di indirizzi generali dell'attività del Fondo, deliberando eventuali proposte da sottoporre all'Assemblea dei Delegati;
- determina l'obiettivo previdenziale del Fondo e individua le forme di investimento/gestione più idonee al suo efficace perseguimento;
- delibera circa i criteri della gestione e la scelta dei soggetti incaricati della gestione del patrimonio del Fondo, nell'ambito di quelli per legge autorizzati e le relative convenzioni;
- delibera la sottoscrizione delle convenzioni assicurative nel rispetto delle procedure operanti per i fondi preesistenti;
- cura che siano osservati gli adempimenti di rendicontazione in materia di determinazione del valore del patrimonio del Fondo e della sua redditività, secondo le normative vigenti;
- verifica il rispetto da parte della Compagnia Assicuratrice della politica di investimento idonea al raggiungimento degli obiettivi strategici; a tal fine esamina i rapporti sulla gestione assicurativa e valuta le raccomandazioni della Commissione Finanza, adottando le relative determinazioni;
- si confronta periodicamente con la Compagnia Assicuratrice per seguire l'andamento della gestione e verificarne la coerenza con gli obiettivi previdenziali del Fondo.

Presidente e il Vice Presidente

Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono nominati dal Consiglio di amministrazione, rispettivamente e a turno, tra i propri componenti rappresentanti le imprese e quelli rappresentanti i lavoratori iscritti. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e sta per essa in giudizio.

In particolare, spetta al Presidente o, in caso di impedimento, al Vice Presidente:

- dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, ponendo in essere ogni atto a tal fine necessario;
- eseguire i compiti statutariamente affidatigli;
- trasmettere alla COVIP ogni variazione o innovazione della fonte istitutiva con una nota descrittiva del contenuto della variazione stessa;
- inviare alla COVIP comunicazione delle modifiche dello Statuto, deliberate dall'Assemblea Straordinaria su proposta del Consiglio di amministrazione o dal Consiglio di amministrazione stesso nei casi previsti dall'Art. 20 dello Statuto del Fondo;
- informare la COVIP sull'esistenza di fattispecie in conflitto d'interesse, secondo quanto previsto dalle norme di legge.

Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci è costituito da quattro membri effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea tra i soci, in attuazione del principio di pariteticità, metà eletti in rappresentanza dei datori di lavoro soci e per l'altra metà in rappresentanza dei lavoratori iscritti.

Le attribuzioni del Collegio dei Sindaci sono descritte nell'Art. 25 dello Statuto, al quale si rimanda per i dettagli. In particolare, è di competenza del Collegio dei Sindaci:

- controllare l'amministrazione del Fondo, vigilando sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento; spetta inoltre al Collegio, vigilare sulla coerenza e compatibilità dell'attività del Fondo con il suo scopo previdenziale;
- formulare all'Assemblea una proposta motivata in ordine al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti nonché il proprio parere in caso di revoca del predetto incarico per giusta causa;
- segnalare alla COVIP eventuali vicende riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità, ai sensi dell'art. 2404 Codice Civile.

Nell'ambito dei doveri e dei compiti previsti dalle disposizioni normative vigenti, il Collegio dei Sindaci:

- è specificamente sentito in merito alle decisioni riguardanti la nomina del responsabile della Funzioni di Revisione Interna e nell'ambito delle sue attività, valuta anche i risultati del lavoro della suddetta Funzione, esaminando le periodiche relazioni e ogni altra comunicazione prodotte dalla stessa;
- segnala al Consiglio di amministrazione le eventuali anomalie o debolezze dell'assetto organizzativo e del sistema di governo del Fondo, indicando e sollecitando l'adozione di idonee misure correttive, verificando successivamente che le carenze o anomalie segnalate siano state superate, conservando un'adeguata evidenza delle osservazioni e delle proposte formulate e della successiva attività di verifica dell'attuazione delle eventuali misure correttive.

Direttore Generale

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di amministrazione e svolge, in maniera autonoma e indipendente, la propria attività riferendo direttamente al Consiglio di amministrazione.

Il Direttore Generale ha la responsabilità di attuare le deleghe conferitegli dal Consiglio di amministrazione e, in ottemperanza alle disposizioni dell'art 5, comma 1-bis, del Decreto, tenuto altresì conto delle Deliberazioni COVIP 29 luglio 2020, è preposto a curare l'efficiente gestione dell'attività corrente del Fondo, attraverso l'organizzazione dei processi di lavoro, l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili e a realizzare l'attuazione delle decisioni dell'organo di amministrazione. Inoltre, fornisce supporto al Consiglio di amministrazione nell'assunzione delle scelte di politica gestionale, verificandone la coerenza con gli indirizzi strategici del Fondo e la compatibilità rispetto al quadro normativo di riferimento.

Il Direttore Generale deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di ineleggibilità o incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

Inoltre, conformemente all'art. 5, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2022/2554, al Direttore Generale è affidato il ruolo di Responsabile del monitoraggio degli Accordi Contrattuali (RAC) con l'incarico di assicurare la corretta esecuzione degli accordi contrattuali informando, con cadenza annuale, il Consiglio di amministrazione sulle attività di monitoraggio svolte e sugli eventuali scostamenti rispetto ai livelli di servizio contrattualizzati con i fornitori ICT.

I principali compiti sono:

- monitorare la performance del fornitore di servizi ICT, mediante i KPI definiti contrattualmente, e la corretta esecuzione degli altri adempimenti eventualmente stabiliti negli SLA;
- valutare le possibili segnalazioni ricevute relative ad anomalie, disservizi o ritardi nella prestazione dei servizi ICT e verificarne la gravità e la rilevanza al fine di attivare il conseguente processo di escalation.

2.3. COMMISSIONI CONSILIARI

Al fine di garantire una più efficace e tempestiva attività operativa, il Consiglio di amministrazione ha deliberato in merito all'istituzione della Commissione Finanza.

Commissione Finanza

La Commissione Finanza, composta da almeno da un amministratore con specifiche conoscenze in ambito finanziario e da eventuali Delegati all'uopo incaricati in possesso di specifici requisiti professionali, è costituita su delibera del Consiglio di amministrazione e svolge attività afferenti alla gestione finanziaria con particolare riferimento all'analisi dei risultati di gestione.

Nello specifico, su segnalazione del Direttore Generale, in relazione ad eventuali criticità riscontrate nella gestione delle risorse del Fondo, la Commissione Finanza si riunisce e valuta le possibili azioni correttive da attuare, predisponendo, ove ritenuto necessario, degli incontri con i Gestori (assicurativi) per i necessari approfondimenti.

2.4. AREA OPERATIVA

Nella struttura operativa operano i soggetti e le funzioni preposte alla realizzazione delle linee indicate dal Consiglio di amministrazione, nel rispetto degli orientamenti normativi e della vigilanza di settore.

Gli incaricati allo svolgimento delle attività del Fondo sono dipendenti della Società del gruppo STELLANTIS.

Risorse Operative

Le attività sono concentrate presso le risorse/addetti della società del gruppo STELLANTIS incaricata dal Fondo per tutta la gestione operativa del Fondo.

Nel dettaglio, tali risorse:

- collaborano con il Service Amministrativo, per le attività di competenza, afferenti alla gestione delle richieste di adesione, delle contribuzioni e delle operazioni di riconciliazione, alla gestione delle pratiche di prestazione e delle pratiche di trasferimento;
- verificano la correttezza dei conteggi relativi alle liquidazioni delle prestazioni;
- in relazione agli aspetti di natura amministrativa eseguono il pagamento delle fatture/bonifici, del modulo F24 e di tutti gli altri pagamenti del Fondo, previa validazione dei soggetti facoltizzati;
- curano l'attività di apertura e smistamento della posta nonché l'attività di gestione delle comunicazioni (in entrata e uscita) ricevute;
- forniscono supporto ai soci per prestazioni, modifica beneficiari, verifiche pratiche liquidate;

Service Amministrativo

Nell'ambito della gestione amministrativa e contabile, il Fondo si avvale del supporto di una società esterna (di seguito Service Amministrativo), in base ad uno specifico contratto per la fornitura di

servizi, per lo svolgimento delle attività di gestione anagrafica, elaborazione contabile e fiscale, riconciliazione, incasso, corretta imputazione della contribuzione, , attività legate alle richieste di anticipazione, liquidazione, riscatto e rendita degli iscritti e beneficiari e servizi di consulenza legale, normativa e fiscale.

Servizi di gestione amministrativa e contabile tramite applicazioni informatiche

La gestione del sistema informativo del Fondo è affidata al Service Amministrativo che cura, nello specifico, i servizi di gestione amministrativa e contabile tramite applicazioni informatiche (ovvero procedure amministrative, gestione contabile e adempimenti fiscali, applicativo di gestione, sito WEB e Business Intelligence, sistema di sicurezza, training, manutenzione di tipo correttivo e adattivo del sistema).

2.5. FUNZIONI FONDAMENTALI E FUNZIONI DI CONTROLLO

In linea con quanto previsto dall' *Art. 5-ter* del Decreto e successive modifiche, il Fondo ha istituito la Funzione di Gestione del Rischio (di seguito anche "FGR") e la Funzione di Revisione Interna (di seguito anche "FRI"). Inoltre, il Fondo ha istituito la Funzione di controllo relativa alla gestione e sorveglianza dei rischi informatici (di seguito anche "FRICT").

Funzione di Gestione del Rischio

Il Fondo, tenuto conto della propria dimensione, organizzazione interna e complessità della propria attività ha istituito una propria Funzione di Gestione del Rischio esternalizzandola, garantendone l'autonomia di giudizio e l'indipendenza rispetto alle funzioni operative.

La Funzione di Gestione del Rischio riporta al Direttore Generale ed è responsabile della metodologia e del processo di gestione dei rischi a livello del Fondo e all'interno di ogni processo individuato.

In particolare, la Funzione di Gestione del Rischio:

- definisce i criteri e le metodologie di misurazione e valutazione dei rischi affinché siano adeguati alla misurazione, al controllo e al monitoraggio degli stessi sulla base dei criteri fissati dall'Organo di Governo;
- concorre, con il Consiglio di amministrazione, alla definizione e all'attuazione nel tempo di un adeguato sistema di identificazione, valutazione e controllo dei rischi che interessano l'attività del Fondo e che ne potrebbero minare la sostenibilità e/o compromettere la realizzazione degli obiettivi, assicurando in proposito la più opportuna azione di coordinamento e raccordo con tutte le funzioni del Fondo interessate;
- predispone il documento di valutazione interna del rischio e la restante reportistica periodica sullo stato, sull'evoluzione dei rischi e sulla presenza di eventuali anomalie e la trasmette al Direttore Generale.

Inoltre, nei casi individuati all'art. 5-bis, comma 5, del Decreto, il titolare della Funzione di Gestione del Rischio comunica alla COVIP se l'organo al quale ha trasmesso le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di attività non intraprende azioni correttive adeguate e tempestive. L'omessa segnalazione comporta responsabilità ai sensi dell'art.19-quater del Decreto.

Per tutelare il titolare della funzione che effettua le comunicazioni alla COVIP di cui all'art. 5-bis, comma 5, da possibili ritorsioni o condotte comunque lesive il Fondo si impegna a promuovere una cultura aperta, che non ammette ritorsioni di alcun genere verso eventuali segnalazioni effettuate dalla Funzione di Gestione dei Rischi, riservandosi il diritto di adottare le opportune azioni contro chiunque ponga in essere o minacci di porre in essere atti di ritorsione contro il titolare della Funzione stessa.

Funzione di Revisione Interna

La Funzione di Revisione Interna è affidata ad una società esterna sulla base di apposito contratto e, riferendo direttamente all'Organo di Amministrazione, ha la responsabilità di garantire il monitoraggio e la valutazione dell'efficacia, dell'efficienza e dell'adeguatezza del sistema di governo societario e le necessità di adeguamento, anche attraverso attività di supporto e di consulenza alle altre funzioni del Fondo.

Nel dettaglio, la Funzione di Revisione Interna:

- verifica la correttezza dei processi gestionali ed operativi riguardanti il Fondo pensione;
- verifica l'attendibilità delle rilevazioni contabili e gestionali;
- convalida l'adeguatezza e l'efficienza del sistema di controllo interno di cui all'articolo 4-bis, comma 5 del suddetto Decreto;
- esamina gli altri elementi riguardanti l'assetto organizzativo del sistema di governo del Fondo, comprese le attività esternalizzate, e la funzionalità dei flussi informativi.

Inoltre, nei casi individuati all'art. 5-bis, comma 5, del Decreto, il titolare della Funzione di Revisione Interna comunica alla COVIP se l'organo al quale ha trasmesso le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di attività non intraprende azioni correttive adeguate e tempestive. L'omessa segnalazione comporta responsabilità ai sensi dell'art.19-quater del Decreto.

Per tutelare il titolare della funzione che effettua le comunicazioni alla COVIP di cui all'art. 5-bis, comma 5, da possibili ritorsioni o condotte comunque lesive il Fondo si impegna a promuovere una cultura aperta, che non ammette ritorsioni di alcun genere verso eventuali segnalazioni effettuate dalla Funzione di Revisione Interna, riservandosi il diritto di adottare le opportune azioni contro chiunque ponga in essere o minacci di porre in essere atti di ritorsione contro il titolare della Funzione stessa.

Funzione di gestione e sorveglianza dei rischi informatici

Alla Funzione di gestione e sorveglianza dei rischi informatici (di seguito anche "Funzione Rischi ICT") è attribuita la responsabilità di gestione e sorveglianza dei rischi informatici.

Nel rispetto dei criteri di efficienza, economicità e affidabilità e al fine di garantire maggiori sinergie con la Funzione di Gestione del Rischio in tema di valutazione, gestione e monitoraggio dei rischi, la responsabilità della Funzione Rischi ICT è attribuita al Responsabile della esistente Funzione di Gestione del Rischio.

Nel dettaglio, la Funzione Rischi ICT:

- concorre, con il Consiglio di amministrazione, alla definizione e all'attuazione del quadro per la gestione dei rischi informatici;
- definisce i criteri e le metodologie di misurazione e valutazione dei rischi ICT affinché siano adeguati al quadro per la gestione dei rischi informatici e al profilo di rischio del Fondo;
- individua, valuta e gestisce i rischi ICT in modo continuativo, tenendo in debito conto delle variazioni tempo per tempo intervenute nella natura e nella complessità dell'attività del Fondo e nel contesto normativo e di mercato di riferimento;
- è responsabile del monitoraggio e del controllo dei rischi ICT, assicurando che gli stessi siano mantenuti entro i limiti della propensione al rischio del Fondo, ed è preposta alla verifica dell'aderenza dell'operatività in ambito ICT al quadro gestionale definito dal Consiglio di amministrazione;
- è coinvolta o resa edotta in merito alle politiche, procedure, protocolli e strumenti per la sicurezza dei sistemi ICT del Fondo, nonché in merito a qualsiasi attività o evento in grado di influenzare in misura rilevante il profilo di rischio del Fondo (es. incidenti operativi o di sicurezza significativi) o a qualsiasi modifica sostanziale ai sistemi e/o ai processi ICT;

- è coinvolta nei progetti di modifica del sistema informatico e nei processi di controllo dei rischi legati a tali progetti.

2.6. SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO DI INVESTIMENTO

Gli attori coinvolti nel processo di investimento di cui all'art. 5 della Deliberazione COVIP del 16 marzo 2012 recante le *Disposizioni sul processo di attuazione della politica di investimento*, sono rappresentati, secondo le rispettive attribuzioni descritte nei precedenti paragrafi, dai seguenti soggetti:

- Consiglio di amministrazione;
- Collegio dei Sindaci;
- Commissione Finanza;
- Direttore Generale;
- Funzione di Gestione del Rischio;
- Funzione di Revisione Interna.

A questi si aggiunge il Gestore Assicurativo (soggetto incaricato della gestione), i cui ruoli e compiti assegnati in relazione al processo di investimento, sono di seguito delineati.

Gestore Assicurativo (soggetto incaricato della gestione)

La gestione delle risorse del Fondo è affidata alla Compagnia Assicuratrice GENERALI ITALIA S.p.A., con sede in Mogliano Veneto (TV), via Marocchessa 14, sulla base di apposite convenzioni di gestione. In particolare, la Compagnia Assicuratrice:

- investe le risorse finanziarie con la finalità, di attuare una politica di investimento prudente che mira a massimizzare il rendimento nel medio e lungo termine mantenendo costantemente un basso livello di rischiosità del portafoglio e perseguendo la stabilità dei rendimenti nel corso del tempo;
- trasmette al Direttore Generale e alla funzione Finanza per l'inoltro all'Organo di Amministrazione del Fondo una rendicontazione periodica sulle scelte effettuate.

3. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

Il comma 5 dell'art. 4-bis del Decreto prescrive l'adozione, da parte dei fondi pensione, di un efficace sistema di controllo interno (di seguito anche "SCI") che coinvolge strutture, soggetti e procedure di verifica dell'operatività (a tutti livelli del Fondo) con l'obiettivo di garantire l'efficienza del rispetto delle regole, la funzionalità del sistema gestionale e la diffusione di valori di corretta amministrazione e legalità nonché l'emergere delle eventuali anomalie e la rappresentazione di chi è in grado di attivare tempestivamente gli opportuni interventi correttivi.

I soggetti rilevanti nell'ambito del SCI sono gli organi di governo e di controllo del Fondo, nel dettaglio, il Collegio dei Sindaci che rappresenta il vertice del sistema di vigilanza, il Consiglio di amministrazione, quale organo di supervisione strategica, che si avvale dell'attività svolta dalla Commissione Finanza al fine del monitoraggio di un efficace sistema di controllo e di gestione dei rischi afferenti alla gestione finanziaria; e il Direttore Generale cui spetta il compito di assicurare l'adozione di un sistema di controllo interno adeguato. A questi si aggiungono, le Funzioni Operative (o strutture di linea), le Funzioni Fondamentali e le Funzioni di controllo i cui rispettivi ruoli e compiti, anche in ambito di controllo interno, sono stati delineati nel precedente § "2. ORGANIZZAZIONE DEL FONDO".

Con particolare riferimento alle Funzioni Fondamentali, che ricoprono un ruolo centrale nel sistema di controllo interno, si intende precisare che il Fondo non ha provveduto all'istituzione di una Funzione Attuariale, in quanto non copre direttamente i rischi biometrici né garantisce direttamente un determinato livello di prestazioni o un rendimento minimo degli investimenti.

Il SCI è articolato su più livelli, cui corrispondono differenti livelli di responsabilità. Nello specifico:

- controlli di primo livello (o controlli di linea): consistono nelle verifiche realizzate direttamente dalle “strutture di linea” ovvero da chi svolge operativamente una determinata attività oppure da chi ne ha la responsabilità di supervisione, generalmente nell'ambito della stessa unità organizzativa o funzione. Tali controlli mirano ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni e sono effettuati dalle strutture operative interne o esterne, oppure sono intrinseci nelle procedure informatiche esistenti (sia interne che esterne);
- controlli di secondo livello: consistono nelle verifiche realizzate da funzioni distinte dalle strutture di linea, ovvero la Funzione di Gestione dei Rischi, con l'obiettivo di assicurare la corretta attuazione del processo di gestione dei rischi e la conformità dell'operatività del Fondo alle regole interne e alla normativa vigente (nazionale e internazionale) e la Funzione Rischi ICT, con l'obiettivo di partecipare attivamente nei progetti di modifica sostanziale del sistema informatico del Fondo e nei processi di controllo dei rischi ad essi correlati.
- controlli di terzo livello: consistono nelle verifiche realizzate, in via periodica o ad evento, da strutture indipendenti con rapporto funzionale diretto al Consiglio di amministrazione, con l'obiettivo di valutare la completezza, la funzionalità (in termini di efficienza ed efficacia) e l'adeguatezza dei sistemi e delle procedure di controllo nonché individuare la presenza di violazioni delle procedure e della regolamentazione. Tale tipologia di controlli è affidata alla Funzione di Revisione interna.

Il quadro degli attori del sistema di controllo interno è, infine, completato dalle ulteriori figure di controllo di cui si avvale il Fondo, di seguito descritti:

Società di Revisione Legale

La Società di Revisione Legale ha il compito di espletare l'attività di revisione legale dei conti prevista dall'art. 14 comma 1 del D. Lgs. n. 135 del 17 luglio 2016. In particolare, essa ha il compito di effettuare la revisione contabile con l'obiettivo di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio del Fondo e di verificare la regolare tenuta della contabilità del Fondo e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

L'Organismo di Vigilanza (ODV)

L'Organismo di Vigilanza (ODV) è l'organismo deputato a vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello organizzativo, sulla base di quanto previsto dal decreto legislativo 231/2001, garantendo un presidio costante attraverso l'attività di monitoraggio e l'eventuale comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali volte a censurare fattivamente ogni comportamento illecito.

4. SISTEMA DI GESTIONE DEI RISCHI

In ottemperanza alle disposizioni dell'Art. 5-ter del Decreto, secondo il quale i fondi pensione devono dotarsi di un sistema di gestione dei rischi integrato nella struttura organizzativa e nei processi decisionali, il Fondo ha istituito la Funzione di Gestione del Rischio e ha approvato la Politica di Gestione dei Rischi.

Inoltre, il Fondo si è dotato di un apposito sistema di gestione dei rischi ICT, in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2022/2554 - *Digital Operational Resilience Act* (“Regolamento

D.O.R.A.”), provvedendo all’istituzione della Funzione di gestione e sorveglianza dei rischi informatici (Funzione Rischi ICT) e alla definizione di uno specifico framework di valutazione e gestione dei rischi ICT, perfettamente integrato e coerente con il processo di risk management già utilizzato per la valutazione delle altre tipologie di rischio.

La Politica di Gestione dei Rischi identifica i principi e gli standard minimi inerenti al processo di gestione e controllo dei rischi del Fondo, coerentemente con le disposizioni normative di carattere sovranazionale (Direttiva UE n. 2016/2341 e Linee Guida EIOPA) e di carattere nazionale (art. 5-ter e art. 5-nonies, del Decreto e Deliberazione Covip 29 luglio 2020) e con gli obiettivi e la propensione al rischio stabilita dal Fondo stesso; essa include altresì il framework di valutazione e gestione dei rischi ICT previsto dal Regolamento (UE) 2022/2554 (D.O.R.A.).

La Politica di Gestione dei Rischi definisce, tra l’altro, i compiti di ciascun soggetto del Fondo in materia di gestione dei rischi. La gestione dei rischi è infatti realizzata mediante un processo che coinvolge, con diversi ruoli e responsabilità, i diversi organi e soggetti di governo, direzione e controllo presenti nell’organizzazione del Fondo, tra i quali assumono un ruolo rilevante:

- la Funzione di Gestione del Rischio facilita l’attuazione del sistema di gestione dei rischi, assicurando la prevenzione, la gestione e la comunicazione dei rischi a cui potrebbe essere esposto il Fondo. La Funzione riporta direttamente al Direttore Generale e concorre, con il Consiglio di amministrazione, alla definizione e all’attuazione nel tempo di un adeguato sistema di identificazione, valutazione e controllo dei rischi che interessano l’attività del Fondo e che ne potrebbero minare la sostenibilità e/o compromettere la realizzazione degli obiettivi, assicurando in proposito la più opportuna azione di coordinamento e raccordo con tutte le funzioni del Fondo interessate. La Funzione è inoltre responsabile della definizione dei criteri e delle metodologie di misurazione e valutazione dei rischi affinché siano adeguati alla misurazione, al controllo e al monitoraggio degli stessi sulla base dei criteri fissati dall’Organo di Governo, e predispone il documento di valutazione interna del rischio e la restante reportistica periodica sullo stato, sull’evoluzione dei rischi e sulla presenza di eventuali anomalie da trasmettere al Direttore Generale;
- la Funzione di gestione e sorveglianza dei rischi informatici (Funzione Rischi ICT) concorre, con il Consiglio di amministrazione, alla definizione e all’attuazione del quadro per la gestione dei rischi informatici; definisce criteri e metodologie di misurazione e valutazione dei rischi ICT coerenti con il profilo di rischio del Fondo; individua, valuta e monitora in modo continuativo i rischi ICT, tenendo conto anche dei fornitori esterni, della resilienza operativa e della conformità normativa; redige annualmente una Relazione sull’attività svolta da trasmettere al Consiglio di amministrazione;
- Il Consiglio di amministrazione assicura che il sistema di gestione dei rischi consenta l’identificazione, la valutazione anche prospettica e il controllo dei rischi maggiormente significativi, ivi compresi i rischi derivanti dalla non conformità alle norme, garantendo l’obiettivo della salvaguardia del patrimonio, anche in un’ottica di medio-lungo periodo. Nell’ambito dei compiti di indirizzo strategico ed organizzativo inerenti al sistema di gestione dei rischi, il Consiglio di amministrazione definisce, con il supporto della Funzione di Gestione dei Rischi, un efficace sistema di gestione dei rischi ed è responsabile della definizione della Politica di Gestione dei Rischi e della valutazione dell’adeguatezza della stessa, con cadenza almeno triennale, in relazione alla complessiva attività svolta dal Fondo e alla tolleranza al rischio. Inoltre, anche con riguardo alle attività esternalizzate, l’Organo Amministrativo assicura la conformità delle stesse alla gestione dei rischi del Fondo, alla Politica di Gestione dei Rischi adottata, alle leggi e ai regolamenti, richiedendo che i sistemi impiegati forniscano accurate e tempestive analisi sulle esposizioni al rischio. A tal fine, il Consiglio di amministrazione è costantemente informato, secondo cadenze

fissate, sulle esposizioni e sui rischi e in presenza di criticità significative, impartisce le direttive per l'adozione delle idonee misure correttive.

Inoltre, conformemente alle previsioni del Regolamento D.O.R.A., il Consiglio di amministrazione definisce e approva l'attuazione di tutte le disposizioni concernenti il quadro per la gestione dei rischi informatici del Fondo (comprendente l'insieme di strategie, politiche, procedure, protocolli e strumenti in materia di sicurezza ICT). A tale fine, il Consiglio di amministrazione assume la responsabilità e svolge tutti i compiti ad esso assegnati e previsti nell'Art. 5 del Regolamento D.O.R.A., provvedendo altresì ad individuare, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei principi di adeguatezza organizzativa, le figure di governance ritenute necessarie per assicurare la piena ed efficace attuazione del quadro di gestione dei rischi ICT.

- Il Direttore Generale è responsabile, sulla base delle direttive impartite dall'Organo Amministrativo, dell'attuazione degli obiettivi fissati in tema di gestione dei rischi (tenendo conto anche del contesto di mercato), del mantenimento e del monitoraggio della Politica di Gestione dei Rischi. Con il contributo della Funzione di Gestione dei Rischi, il Direttore specifica e formalizza le direttive e ogni altra restrizione da assegnare alle strutture operative. Inoltre, sovrintende il processo di costruzione della reportistica su materie attinenti all'area di gestione dei rischi, che resta comunque in capo alla Funzione di Gestione dei Rischi, da impiegare per le comunicazioni periodiche all'organo amministrativo e per quelle da inviare alle unità organizzative interessate

La struttura di risk governance è, inoltre, rafforzata dalla presenza delle seguenti funzioni di supporto, per le cui attribuzioni si rimanda al precedente § "2. ORGANIZZAZIONE DEL FONDO":

- Collegio dei Sindaci;
- Funzione di Revisione Interna;
- Società di Revisione Legale dei conti;
- Commissione Finanza;
- Organismo di Vigilanza (OdV).

Il processo di gestione e controllo dei rischi, descritto nella Politica di Gestione dei Rischi, permette di identificare, valutare e gestire e monitorare i rischi nel continuo, tenendo altresì conto delle variazioni intervenute nella natura e complessità dell'attività del Fondo e nel contesto di mercato. Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- 1) Identificazione e definizione dei rischi: consiste nella definizione di principi, strumenti e metodologie per un'adeguata identificazione e classificazione dei rischi (i principali rischi cui il Fondo è esposto sono identificati e classificati in una Mappa dei Rischi);
- 2) Misurazione dei rischi: consiste nella definizione dei principi e delle metodologie quantitative e qualitative per la valutazione dei rischi;
- 3) Gestione e controllo dei rischi: consiste nelle attività che comportano l'assunzione di un nuovo rischio e/o la gestione di un rischio esistente;
- 4) Reporting dei rischi e segnalazioni: consiste nella produzione di un'adeguata informativa in merito al profilo di rischio e alle relative esposizioni sia verso le strutture e gli organi interni del Fondo che verso le Autorità di controllo e gli iscritti/aderenti.

Nella Tabella 1 che segue sono riassunte le categorie di rischi connesse a tutti quegli eventi che impattano sul Fondo e/o sui suoi aderenti e beneficiari e che possono verificarsi nel Fondo stesso e/o, ove di rilievo, nelle imprese cui sono stati esternalizzati compiti o attività.

Tabella 1 – Tassonomia dei Rischi

TASSONOMIA DEI RISCHI						
Financial risks	Liability risks	Rischi operativi	Business risk	Rischio politico e regolamentare	Rischi emergenti	ICT risk
Interest rate risk	Longevity risk	Frode interna	Rischio reputazionale	Contesto nazionale	ESG	ICT Availability and Continuity risk
Equity risk	Mortality risk	Frode esterna	Rischio strategico	Contesto europeo	Rischio catastrofe	ICT Cyber security risk
Spread risk		Pratiche di impiego e sicurezza sul lavoro e gestione del personale				ICT change risk
Currency risk		Rapporti con aderenti e beneficiari				ICT data integrity risk
Property risk		Danni a beni materiali				ICT outsourcing risk
Concentration risk		Interruzione dell'attività e guasti del sistema				
Liquidity risk		Esecuzione, consegna e gestione dei processi				
Counterparty risk		Compliance/legale				
		Outsourcing				

La Funzione di Gestione del Rischio effettua la Valutazione Interna del Rischio, ai sensi dell'art. 5-*nonies* del Decreto, con riferimento a tutti i rischi rilevanti per il Fondo, almeno ogni tre anni o immediatamente dopo qualsiasi variazione significativa del profilo di rischio del Fondo. I risultati della Valutazione Interna del Rischio sono sintetizzati e formalizzati in un apposito report che fornisce una valutazione globale del processo di gestione dei rischi implementato dal Fondo.

La Funzione di Gestione del Rischio, con il supporto del Direttore Generale e delle altre strutture del Fondo interessate, è responsabile dell'elaborazione, della formalizzazione e dell'aggiornamento della Politica di Gestione dei Rischi. Tale Politica è approvata dal Consiglio di amministrazione ed è rivista con cadenza almeno triennale o, nel caso se ne riscontri la necessità, con maggiore frequenza.

5. POLITICA DI REMUNERAZIONE

Con l'obiettivo di assicurare l'adozione di un sistema retributivo coerente con i principi delineati dal comma 4 dell'art. 5-*octies* del Decreto, tenuto altresì delle Deliberazioni COVIP, il Fondo ha redatto una Politica di Remunerazione che illustra i principi, le direttive, le responsabilità e le competenze da osservare in materia di remunerazione.

Con il termine "remunerazione" si intende qualsiasi forma di pagamento (fisso o variabile), inclusi benefici o componenti accessorie, che viene corrisposto ai soggetti in cambio delle prestazioni di lavoro o dei servizi professionali forniti al Fondo.

Con la definizione e l'applicazione della Politica di Remunerazione, il Fondo si prefigge di adottare e rispettare, oltre ai principi previsti dall'Art. 5-*octies*, comma 4 del Decreto, i seguenti principi cardine:

- Equità: la remunerazione deve essere coerente con il ruolo ricoperto. Ciò vale sia per le posizioni apicali, come i componenti degli organi sociali, sia per tutto il personale coinvolto nelle attività del Fondo, per questi ultimi coordinandosi con quanto previsto in materia di contratto nazionale di riferimento in vigore;

- Competitività: il livello retributivo deve essere equilibrato rispetto a quello del mercato di riferimento;
- Coerenza: il sistema remunerativo deve accordare trattamenti retributivi analoghi a figure professionali assimilabili, tenendo conto dei fattori che possono influenzare tempo per tempo il livello retributivo;
- Meritocrazia: il sistema remunerativo è volto a premiare coerentemente i risultati ottenuti ed i comportamenti seguiti per il loro raggiungimento, nel quadro di un costante rispetto della normativa e delle procedure in essere.

Nell'ambito della definizione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti coinvolti nel sistema retributivo del Fondo:

- L'Assemblea dei Delegati nomina i componenti del Consiglio di amministrazione e i componenti del Collegio dei Sindaci e delibera sulla loro eventuale revoca. Provvede inoltre a deliberare in merito all'eventuale compenso degli Amministratori e dei Sindaci; conferisce, su proposta motivata del Collegio dei Sindaci, l'incarico di revisione legale dei conti ad una società di revisione abilitata ai sensi della normativa vigente e delibera, sentito il Collegio dei Sindaci, sulla revoca dell'incarico di revisione legale dei conti per giusta causa. L'Assemblea delibera altresì il corrispettivo spettante alla Società di Revisione legale dei conti per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.
- Il Consiglio di amministrazione nomina il Direttore Generale e ne attribuisce i poteri; delibera in merito alla nomina dei Responsabili delle Funzioni Fondamentali (anche se esternalizzate) e ne determina il compenso (o il corrispettivo se esternalizzate); in relazione ai fornitori di servizi di attività essenziali o importanti, definisce i criteri di selezione sotto il profilo della professionalità, dell'onorabilità e della capacità finanziaria, così come descritto nella politica di esternalizzazione, e delibera in merito al corrispettivo a seguito della negoziazione e della sottoscrizione del contratto di fornitura. Il Consiglio di amministrazione definisce e approva la politica di remunerazione, sottoponendola a revisione almeno ogni tre anni, ed è responsabile della sua corretta applicazione e si assicura che gli eventuali sistemi di remunerazione variabile siano coerenti con le scelte complessive del Fondo in termini di assunzione dei rischi, strategie, obiettivi di breve e lungo periodo. Il Consiglio si assicura inoltre che i processi decisionali relativi alla stessa siano chiari, documentati e trasparenti ed includano misure atte ad evitare conflitti di interesse, garantendo il costante coinvolgimento delle Funzioni di Controllo e della Funzione di Gestione del Rischio, della definizione della politica di remunerazione.

I destinatari della Politica di Remunerazione sono:

- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente e Vice Presidente;
- il Collegio dei Sindaci;
- il Direttore Generale;
- i Responsabili delle Funzioni Fondamentali: Funzione di Gestione dei Rischi, Funzione di Revisione Interna e la Funzione di gestione e sorveglianza dei rischi informatici (Funzione Rischi ICT) istituita ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2554 (D.O.R.A.);
- i Fornitori di servizi¹;

¹ Fornitori di servizi di cui all'articolo 5-septies, comma 1, del Decreto Legislativo n. 147, a meno che tali fornitori di servizi non siano disciplinati dalle direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE e 2014/65/UE

- le risorse la cui attività può avere un impatto significativo sul profilo di rischio del Fondo.

I componenti degli Organi Sociali (Consiglio di amministrazione e Collegio dei Sindaci), dipendenti delle società socie o di Federmanager percepiscono una remunerazione, in quanto dipendenti delle stesse, in virtù del rispettivo inquadramento professionale e degli accordi contrattuali con il datore di lavoro. In considerazione dei peculiari rapporti con il Fondo e le società socie, il Fondo non corrisponde una specifica retribuzione per lo svolgimento dell'incarico di Consigliere o Sindaco, in quanto già compreso e remunerato nel contratto di lavoro stipulato con la società del gruppo di cui è dipendente. Per gli Amministratori e i Sindaci non dipendenti di società socie o di Federmanager è prevista la corresponsione di una remunerazione fissa definita dall'Assemblea dei Delegati. Di conseguenza, per i Consiglieri e per i Sindaci non sono previsti gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni, non è prevista alcuna forma di remunerazione fissa o variabile, non sono previsti benefit o indennità in caso di dimissioni o revoca del mandato, né accordi che prevedono l'assegnazione di benefici a favore dei soggetti che cessano il loro incarico, ad eccezione del compenso per gli Amministratori e i Sindaci non dipendenti di società socie o di Federmanager. In ogni caso, agli Organi Sociali è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute nell'ambito dello svolgimento delle funzioni ad essi attribuite direttamente dalle società di appartenenza, o dal Fondo per gli Amministratori e per i Sindaci non dipendenti di società socie o di Federmanager.

Si intende precisare che in relazione agli incarichi attribuiti ai dipendenti delle società del/i gruppo/i, i quali percepiscono per le attribuzioni svolte un adeguato compenso erogato dalle stesse società, il Fondo ha cura di assicurarsi che ciò non contrasti con la sana, prudente ed efficace gestione del Fondo, garantendo l'applicazione delle previsioni in materia di gestione dei conflitti di interesse, di cui alla specifica politica adottata dal Fondo.

Il Direttore Generale è destinatario di:

- una remunerazione fissa determinata dal Consiglio di amministrazione del Fondo di cui è dipendente sulla base del CCL dirigenti di riferimento (contratto collettivo di lavoro per i dirigenti di aziende Stellantis, Iveco Group e CNH Industrial), ed è stabilita in modo da remunerare l'inquadramento contrattuale, in coerenza con quanto previsto per ruoli organizzativi e figure con responsabilità professionali analoghe;
- una remunerazione variabile, anch'essa stabilita dal Consiglio di amministrazione del Fondo di cui è dipendente, è stabilita annualmente e collegata ad obiettivi fissati in modo da scoraggiare l'adozione di comportamenti non proporzionati al profilo di rischio del Fondo, o in grado di favorire l'insorgere di conflitti di interesse.

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2019/2088, il Fondo valuta tutti gli eventuali rischi connessi alla definizione e all'erogazione della remunerazione variabile, compresi i rischi derivanti da fattori ESG, con lo scopo di scoraggiare l'assunzione di rischi in tema di sostenibilità. Sebbene al momento, non siano previste componenti variabili legate al raggiungimento degli obiettivi ESG, l'eventuale previsione degli stessi, sarà attuata in linea con il principio di sana, prudente ed efficace gestione del Fondo.

La remunerazione dei responsabili delle Funzioni Fondamentali e della Funzione Rischi ICT è determinata dal Consiglio di amministrazione, in misura adeguata rispetto al livello di responsabilità e all'impegno connessi al ruolo assunto. Si intende precisare in relazione a tali ruoli che, trattandosi di funzioni di controllo, il Fondo non prevede la corresponsione di alcun tipo di remunerazione variabile, al fine di preservare l'indipendenza ed evitare l'assunzione di comportamenti non in linea con il profilo di rischio del Fondo. Il Fondo ha istituito la Funzione di Gestione del Rischio e la Funzione di Revisione Interna, optando per la scelta organizzativa dell'esternalizzazione, pertanto in merito al corrispettivo previsto, stante quanto riferito circa l'esternalizzazione delle suddette Funzioni, si fa riferimento a quanto definito per i Fornitori di servizi esterni, in merito ai quali, il Fondo ha cura di assicurarsi che quanto erogato non pregiudichi il rispetto dei principi previsti nella Politica di Remunerazione e si impegna a remunerarli in modo

tale da non pregiudicare i principi di sana e prudente gestione del Fondo e da non incoraggiare un'eccessiva esposizione al rischio.

In considerazione dell'attuale struttura organizzativa del Fondo e dell'attuale sistema di responsabilità e poteri, oltre al Direttore Generale e ai Responsabili delle Funzioni Fondamentali, al momento non si identificano altre figure professionali tra il "personale rilevante" ovvero tra i soggetti la cui attività può avere un impatto significativo sul profilo di rischio del Fondo.

Qualora il C.d.a. decidesse di individuare delle figure professionali "rilevanti", se dipendenti del Fondo, lo schema retributivo a favore delle stesse si sostanzierebbe in:

- una remunerazione fissa definita sulla base del CCL dirigenti di riferimento (contratto collettivo di lavoro per i dirigenti di aziende Stellantis, Iveco Group e CNH Industrial) e in misura coerente al livello di responsabilità e all'autonomia richiesta allo svolgimento del ruolo assunto, in linea con la remunerazione prevista per figure analoghe in Fondi analoghi;
- una remunerazione variabile, disciplinata dalla politica retributiva della società datrice di lavoro, diversa per le differenti figure considerate, stabilita di anno in anno e collegata ad obiettivi oggettivi e agevolmente misurabili.

La Politica di Remunerazione è soggetta a revisione, da parte del Consiglio di amministrazione, almeno ogni tre anni dalla data di approvazione (o dall'ultima revisione se più recente) e il Direttore Generale, si assicura, a seguito del riesame della politica ad opera del Consiglio di amministrazione, che il documento recepisca le nuove ed eventuali modifiche apportate.